

Decreto eco-crimini

Stretta sui reati ambientali: fino a 12 anni per inquinamento —p.34

Reati ambientali, stretta sulle pene: fino a 12 anni per l'inquinamento

Decreto eco-crimini

Al Consiglio dei ministri il Dlgs di attuazione della direttiva Ue 2024/1203

Ivan Cimarusti

Il decreto "anti eco-crimini" varato dal Consiglio dei ministri alza la tutela penale dell'ambiente e prova a colpire anche la filiera: inquinamento ambientale più severo, nuovo reato per chi mette in circolazione prodotti che inquinano, ritocchi quando dall'eco-delitto derivano lesioni o morte, aggravanti contro profitto e falsi documentali. Nel pacchetto entrano anche due nuovi capitoli penali su ozono e gas a effetto serra (con rinvio ai regolamenti Ue), una stretta sulla responsabilità 231 degli enti e una "macchina" istituzionale basata su dati, coordinamento in Cassazione e Strategia nazionale.

L'articolo 452-bis viene ritoccato: accanto all'ecosistema compare

l'habitat. Le aggravanti si allargano. La pena da due a sei anni è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; in danno di specie animali o vegetali protette; in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli.

Se l'inquinamento di un habitat in area protetta/vincolata ne causa la distruzione, l'aumento sale da un terzo a due terzi. Ulteriore aumento se deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

Punito anche chi abusivamente immette sul mercato o mette in circolazione un prodotto il cui impiego, attraverso scarico/emissione/immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e mi-

surabili di aria/acque/suolo-sottosuolo, oppure di ecosistema, habitat, biodiversità (anche agraria), flora o fauna. La pena aumenta se dal fatto deriva pericolo per vita/incolumità o un pericolo rilevante per qualità dell'aria, del suolo o delle acque, o per ecosistema/habitat/fauna/flora.

Tornano anche qui le aggravanti "di contesto" (aree protette/vincoli, specie protette, ecosistemi notevoli, effetti durevoli) e l'aumento fino a due terzi se è distrutto un habitat in area protetta/vincolata.

Con il nuovo articolo 452-sexiesdecies scatta l'aumento di pena se dal reato deriva un profitto di rilevante entità oppure se il fatto è commesso usando o presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere.

Nel Dlgs 231/2001 (articolo 25-undecies) entra il nuovo 452-bis.1 tra i reati-presupposto. Nel comma 1, in un passaggio, «novecento» diventa «milleduecento» quote.

Per le violazioni degli articoli 4 e 5 (ozono e gas serra) è prevista per l'ente una sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote. E per i delitti aggravati (452-bis e 452-bis.1, commi 2-4; 452-quater, comma 3) e per l'aggravante del profitto rilevante (452-sexiesdecies, n. 1) le sanzioni aumentano di un terzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



084954